

Relazione generale sulla parte seconda dello schema di decreto

legislativo

I.- Sotto il titolo di “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” viene ordinata la disciplina di tutte le autorizzazioni ambientali, ad eccezione – va avvertito – di quelle previste per le grandi opere, che restano regolate dalla normativa speciale recata dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (il cui capo II disciplina le procedure per la VIA delle grandi opere).

Il decreto dà attuazione a tre direttive comunitarie fondamentali in materia, la seconda delle quali più volte modificata ed integrata.

a) La prima direttiva, del Parlamento e del Consiglio, è del 27 giugno 2001, n. 42/CE; essa tende, in particolare nella sua traduzione in norma nazionale, a

- 1) garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente;
- 2) contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di elaborazione, di adozione e di approvazione di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- 3) promuovere l’utilizzo della valutazione ambientale nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali;
- 4) assicurare che venga comunque effettuata la valutazione ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente

b) Delle altre due direttive, la seconda, direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 sulla VIA di determinati progetti pubblici e privati, è stata

modificata e integrata nel 1997 e nel 2003; la terza è la direttiva 96/61/CE, del 24 settembre 2003 recepita con il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 in materia di prevenzione e risoluzione integrate dell'inquinamento, con i seguenti obiettivi:

- 1) garantire il pieno recepimento delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale;
- 2) semplificare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di valutazione di impatto ambientale, che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale;
- 3) anticipare le procedure di valutazione di impatto ambientale alla prima configurazione definitiva – e pertanto sottoponibile ad un esame esauriente – del progetto di intervento da valutare;
- 4) introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione;
- 5) favorire la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale;
- 6) garantire il completamento delle procedure in tempi certi;
- 7) introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di valutazione ambientale strategica;
- 8) adottare misure di coordinamento tra le procedure di valutazione di impatto ambientale e quelle di prevenzione e

riduzione integrate dell'inquinamento, ovvero di autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

Deve rilevarsi anche, da un punto di vista più generale, che, oltre all'autorizzazione ambientale integrata, la stessa valutazione ambientale strategica non è ancora disciplinata da normativa statale, pur nella sua evidente rilevanza per razionalizzare tutto il sistema delle valutazioni premesse alle autorizzazioni ambientali, ma soltanto da alcune leggi regionali.

Nel **Titolo I** spicca la disciplina generale delle valutazioni ambientali, affidate ad una Commissione tecnico-consultiva nominata con d.p.c.m. su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che viene subito articolata in tre settori operativi, correlati alle tre tipologie di autorizzazioni. Segue una serie di "definizioni" conformi a quelle introdotte dalle Direttive comunitarie richiamate.

Il **Titolo II** è dedicato alla VAS, e ne disciplina subito l'ambito di applicazione concernente piani e programmi che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente, prevedendo altresì l'integrazione della VAS in tutti i procedimenti di pianificazione.

Seguono la disciplina del rapporto ambientale e quella, assai dettagliata, delle consultazioni e della pubblicità degli atti, nella quale si evidenzia il ruolo strategico della "sintesi non tecnica", che è leggibile da chiunque.

L'emanazione del giudizio di compatibilità ambientale, con approvazione del piano o programma proposto, può essere

accompagnata dalla prescrizione di specifiche modifiche o integrazioni della proposta di piano o programma. In caso di ritardo dell'autorità competente interviene il potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri che, previa diffida a provvedere entro il termine ultimo di venti giorni, decide nel merito entro sessanta giorni. Se neanche il Consiglio dei Ministri provvede nel termine il piano o programma potrà trovare attuazione senza previa valutazione strategica.

Il **Capo II** specifica le norme sulla VAS necessarie per le programmazioni e pianificazioni di opere statali, disciplinando nel dettaglio il provvedimento con particolare riguardo alla fase *istruttoria* ed agli effetti del giudizio di compatibilità ambientale.

Il **Capo III** individua il rapporto tra le norme del decreto e le competenze regionali sui piani e programmi in stretta osservanza del principio di sussidiarietà.

Il **Titolo III** è dedicato alla VIA; anche in questo caso il **Capo I** concerne le "disposizioni comuni", l'ambito d'applicazione, la finalità della VIA, le competenze ed il procedimento.

Un'esauriente disciplina riguarda il merito dello studio di impatto ambientale, seguita da quella dedicata alle misure di pubblicità e l'istruttoria tecnica.

Il giudizio di compatibilità ambientale replica la specifica procedura già dettata in materia di VAS, mentre apposite norme disegnano la relazione tra VAS e VIA e tra VIA e autorizzazione integrata ambientale, in quest'ultimo caso disponendosi che, ad istanza dell'interessato, la prima sia integrata nel procedimento per il rilascio della IPPC nel rispetto di condizioni normative precisate.

Il **Capo II** contiene le disposizioni per la VIA statale replicando lo schema relativo alla VAS con un grado di dettaglio maggiore sotto il profilo della partecipazione dei cittadini al procedimento, tanto per il giudizio finale quanto per l'istruttoria tecnica, per la fase preliminare di verifica preventiva e per le procedure relative a progetti con impatti ambientali transfrontalieri, quanto infine agli effetti del giudizio di compatibilità ambientale sui progetti indicati dal decreto e sui controlli successivi.

Il **Capo III** è dedicato alla VIA regionale o provinciale, anche in questo caso nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Nel **Titolo IV** sono comprese le norme di abrogazione di leggi o articoli sinora vigenti e le norme finali che provvedono alla costituzione ed attuazione della Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali; in essa intervengono rappresentanti regionali e delle province autonome.

Si prevede anche la disciplina della modificabilità delle norme contenute nel decreto sui procedimenti amministrativi mediante regolamenti di cui all'art. 17, comma secondo, della l. 23 agosto 1988, n. 400 e delle norme tecniche integrative mediante d.p.c.m. su proposta proveniente dai Ministri competenti per materia, concertanti con quello dell'Ambiente.

L'entrata in vigore della *parte seconda* del decreto è prevista centoventi giorni dopo la sua pubblicazione in G.U.